

#### **INDICAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO DEL/DELLA TIROCINANTE**

La comunicazione di eventuale infortunio del/della tirocinante dovrà essere inoltrata via mail all'indirizzo [PEPS.Gestioneptab@polito.it](mailto:PEPS.Gestioneptab@polito.it) trasmettendo la documentazione medica attestante la prognosi e l'infortunio. A seguito della ricezione della comunicazione, il Politecnico di Torino inoltrerà un documento da far compilare all'infortunato da cui si evinca la dinamica dell'evento. La denuncia dovrà essere effettuata entro il previsto termine di 48 ore dal ricevimento del predetto modulo da parte del Politecnico di Torino. Se l'infortunio è inferiore ai tre giorni verrà inoltrata una comunicazione tramite il sito dell'INAIL allegando i documenti pervenuti.

FAC-SIMILE

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (POST LAUREA)**

**SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI TORINO**

Indirizzo **Corso Duca degli Abruzzi, 24**

CAP **10129** Comune **Torino** Provincia **TO**

Codice fiscale: **00518460019** Partita I.V.A.: **00518460019**

Rappresentato da: **Dott. Alessandro Gamalero** nato il 06/08/1983 a Torino (TO)

All'uopo delegata dal Decreto Rettorale n. 999/2025 del 09/09/2025

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE:** \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Partita I.V.A.: \_\_\_\_\_

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Preso atto che**

La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il/la tirocinante.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

**Premesso che**

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM con riferimento ai propri studenti e alle proprie studentesse fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i/le tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi;
- c) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi;
- d) di non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- e) di non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e per le mansioni equivalenti: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

**Si conviene quanto segue**

**Art. 1. Soggetti della convenzione**

Ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, il Soggetto Ospitante \_\_\_\_\_ si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio formativo e di orientamento su proposta del Soggetto Promotore.

**Art. 2. Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento da parte del Soggetto Ospitante \_\_\_\_\_ su proposta del Soggetto Promotore, al fine di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze del/della tirocinante e l'acquisizione di competenze professionali.

**Art. 3. Disposizioni generali**

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata del tirocinio non può essere superiore ai 6 mesi proroghe comprese (12 o 24 mesi nel caso di attivazione per i/le destinatari/e di cui all'art. 2, comma 1, lett. f).
3. Le proroghe sono previste solo nei casi e nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 della DGR 85-6277 del 22/12/2017, come richiamate nel successivo art. 8 della presente convenzione.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un/una tutor designato/a dal

soggetto promotore in veste di responsabile didattico/a-organizzativo/a e da un/una tutor aziendale, con adeguata esperienza e competenza professionale, indicato dal soggetto ospitante.

5. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il/la medesimo/a tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga o rinnovo circoscritta al limite massimo di durata previsto dalla disciplina regionale.

#### **Art. 4. Progetto formativo**

Per ciascun/a tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto, sulla piattaforma informatica del portale tirocini, un progetto formativo contenente:

- dati identificativi del/della tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- i nominativi del/della tutor e del/della responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- la copertura assicurativa per il/la tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi con particolare riferimento a quanto indicato al successivo art.11;
- l'indennità di partecipazione a favore del/della tirocinante;
- i diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del/della tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il/la tirocinante.

#### **Art. 5. Indennità di partecipazione**

1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è corrisposta al/alla tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300,00 lordi per un impegno settimanale di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del/della tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
3. L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.
4. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.
5. È in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati che deve essere indicata nel progetto formativo.

#### **Art. 6. Obblighi del Soggetto Promotore**

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il/la tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni regionali;
- individuare un/una tutor del soggetto promotore per il/la tirocinante;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del/della tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il/la tirocinante venga adibito/a ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

#### **Art. 7. Obblighi del Soggetto Ospitante**

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del progetto formativo individuale;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un/una tutor con funzioni di affiancamento al/alla tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i/le propri/e lavoratori/lavoratrici in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- mettere a disposizione del/della tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del/della tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- affidare ai/alle tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e fornire al/alla tirocinante all'avvio del tirocinio, sufficiente e

adeguata formazione in materia;

- il soggetto ospitante si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino e nel Codice Etico di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui.

#### **Art. 8. Sospensione del tirocinio**

1. Il/la tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il/la tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al/alla tutor del soggetto ospitante e al/alla tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
2. La sospensione deve essere comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore prima dell'evento.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita comunicazione scritta.

#### **Art. 9. Modalità di attivazione**

1. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale, per ciascun/a tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante contenente anche l'indicazione degli obblighi formativi e le modalità di attuazione.
2. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel Progetto formativo individuale deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il/la tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l'inserimento del/della tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del Progetto formativo individuale.
3. Le attività indicate nel Progetto formativo individuale costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.
4. I tirocini di cui alla seguente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

#### **Art. 10. Consegna progetto formativo**

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della presente Convenzione prima dell'inizio del tirocinio stesso.

#### **Art. 11. Recesso**

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **Art. 12. Assicurazioni**

I/Le tirocinanti risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art.2.

Il Politecnico si impegna a garantire che i/le tirocinanti usufruiscano di assicurazione per la responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. 81/08, i/le tirocinanti sono equiparati a tutti gli effetti ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in capo al Datore di Lavoro, ed in particolare, in caso di infortunio, di darne immediata comunicazione al Politecnico.

La trasmissione della suddetta documentazione deve essere preceduta da comunicazione via posta elettronica all'ufficio competente del Politecnico. In caso di ritardo nella comunicazione dell'infortunio -come richiesto dalla normativa- gli oneri derivanti saranno addebitati Soggetto Ospitante.

Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri".

#### **Art.13. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del/della tirocinante gli obblighi previsti a carico del Datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al/alla tirocinante efficaci informazione, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il/la tirocinante argomento

Necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; il/la tirocinante è tenuto a utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le parti si impegnano ad un adeguato coordinamento per il tramite dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.

#### **Art. 14. Trattamento dei dati personali**

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016 /679).

Il Politecnico di Torino è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

La responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Nicoletta Roz Gastaldi.

Maggiori informazioni sono disponibili: <https://didattica.polito.it/privacy/>

Per quanto concerne il Soggetto ospitante, il/la titolare del trattamento dati di \_\_\_\_\_ è \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_.

Il/La responsabile della protezione dei dati di \_\_\_\_\_ (DPO), se previsto dalla normativa vigente, è \_\_\_\_\_.

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alla presente Convenzione.

#### **Art.15. Adempimenti informativi**

Il Politecnico provvederà a conservare la copia della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

#### **Art. 16. Referenti per la convenzione**

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono per il Politecnico, il Dott. Alessandro Gamalero, Responsabile del Servizio Career Hub – Direzione Ricerca, Rapporti con le Imprese e Innovazione, e \_\_\_\_\_ per il Soggetto Ospitante.

Il Dott. Alessandro Gamalero è altresì individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 17. Foro competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Tribunale di Torino.

#### **Art. 18. Registrazione e spese**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. La convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972 salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 19. Durata**

La presente convenzione ha una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato, sottoscritto.

|                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(Firma del soggetto ospitante)</p> <p>.....</p> | <p>Responsabile del Servizio Career Hub<br/>Direzione Ricerca, Rapporti con le Imprese e Innovazione<br/>(Dott. Alessandro Gamalero)</p> <p>.....</p> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|